



Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

12 marzo 2019*

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione europea – Articolo 20 TFUE – Articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Cittadinanze di uno Stato membro e di uno Stato terzo – Perdita ipso iure della cittadinanza di uno Stato membro e della cittadinanza dell’Unione – Conseguenze – Proporzionalità»

Nella causa C-221/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi), con decisione del 19 aprile 2017, pervenuta in cancelleria il 27 aprile 2017, nel procedimento

M.G. Tjebbes,

G.J.M. Koopman,

E. Saleh Abady,

L. Duboux

contro

Minister van Buitenlandse Zaken,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Prechal, M. Vilaras, K. Jürimäe e C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, A. Rosas, E. Juhász, J. Malenovský, E. Levits, L. Bay Larsen e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: M.-A. Gaudissart, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 aprile 2018,

considerate le osservazioni presentate:

- per M.G. Tjebbes, da A. van Rosmalen;
- per G.J.M.Koopman e L. Duboux, da E. Derksen, advocaat;
- per E. Saleh Abady, da N. van Bremen, advocaat;

* Lingua processuale: il neerlandese.

- per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, H.S. Gijzen e J. Langer, in qualità di agenti;
 - per l'Irlanda, da M. Browne, L. Williams e A. Joyce, in qualità di agenti;
 - per il governo ellenico, da T. Papadopoulou, in qualità di agente;
 - per la Commissione europea, da H. Kranenborg ed E. Montaguti, in qualità di agenti,
- sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 luglio 2018,
ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 20 e 21 TFUE nonché dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
- 2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra, da un lato, le sig.re M.G. Tjebbes, G.J.M. Koopman, E. Saleh Abady e L. Duboux e, dall'altro, il Minister van Buitenlandse Zaken (Ministro degli Affari esteri, Paesi Bassi; in prosieguo: il «ministro») in merito al rifiuto di quest'ultimo di esaminare le loro rispettive domande di rilascio di un passaporto nazionale.

Contesto normativo

Diritto internazionale

Convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia

- 3 La Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, adottata a New York il 30 agosto 1961 ed entrata in vigore il 13 dicembre 1975 (in prosieguo: la «convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia»), è applicabile al Regno dei Paesi Bassi a partire dall'11 agosto 1985. L'articolo 6 di tale convenzione così dispone:

«Se la legge di uno Stato contraente prevede la perdita della cittadinanza per il coniuge o i figli di una persona come conseguenza della sua perdita o privazione di quella cittadinanza, tale perdita sarà subordinata al possesso o all'acquisizione di un'altra cittadinanza».

- 4 L'articolo 7, paragrafi da 3 a 6, di detta convenzione prevede quanto segue:

«3. Fatto salvo quanto disposto nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, un cittadino di uno Stato contraente non dovrà perdere la sua cittadinanza diventando apolide per il fatto di essere partito o di avere la residenza all'estero, per una mancata registrazione o per altre ragioni simili.

4. Una persona naturalizzata può perdere la propria cittadinanza in ragione della residenza all'estero per un periodo non inferiore a sette anni consecutivi, come specificato dalla legislazione dello Stato contraente interessato, nel caso in cui non riesca a dichiarare alle autorità competenti la propria intenzione di mantenere la sua cittadinanza.

5. Nel caso di un cittadino di uno Stato contraente nato al di fuori del territorio di detto Stato, la legge nazionale può subordinare la conservazione della cittadinanza dopo che è trascorso un anno dal raggiungimento della maggiore età al fatto che in quel momento la persona in questione sia residente nel territorio dello Stato o che si sia registrata presso l'autorità competente.

6. Fatte salve le circostanze di cui al presente articolo, se la perdita della cittadinanza di uno Stato contraente rendesse una persona apolide, egli non perderà la propria cittadinanza, anche se tale perdita non è espressamente vietata da alcuna altra disposizione della presente [c]onvenzione».

Convenzione europea sulla cittadinanza

5 La Convenzione europea sulla cittadinanza, adottata il 6 novembre 1997 nell'ambito del Consiglio d'Europa ed entrata in vigore il 1° marzo 2000 (in prosieguo: la «convenzione sulla cittadinanza»), è applicabile al Regno dei Paesi Bassi a partire dal 1° luglio 2001. L'articolo 7 di tale convenzione così dispone:

«1. Uno Stato [p]arte non può prevedere nella propria normativa nazionale la perdita della cittadinanza ipso iure o per sua iniziativa, tranne nei seguenti casi:

(...)

e) assenza di un qualsiasi legame effettivo tra lo Stato [p]arte e un cittadino che risiede abitualmente all'estero;

(...)

2. Uno Stato [p]arte può prevedere la perdita della sua cittadinanza per i minori i cui genitori perdono la sua cittadinanza, ad eccezione dei casi rientranti nelle lettere c) e d) del paragrafo 1. Tuttavia, i minori non perdono la cittadinanza se almeno uno dei genitori conserva tale cittadinanza.

(...)».

Diritto dell'Unione

6 L'articolo 20 TFUE così dispone:

«1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l'altro:

a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

(...)

c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

(...)».

7 Ai sensi dell'articolo 7 della Carta, ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.

8 L'articolo 24, paragrafo 2, della Carta prevede quanto segue:

«2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente».

Diritto dei Paesi Bassi

9 L'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Rijkswet op het Nederlanderschap (legge sulla cittadinanza dei Paesi Bassi; in prosieguo: la «legge sulla cittadinanza») così dispone:

«1. f) Dopo il deposito di un'apposita dichiarazione scritta, acquista la cittadinanza dei Paesi Bassi mediante conferma ai sensi del paragrafo 3: lo straniero maggiorenne che in qualsiasi momento ha avuto la cittadinanza dei Paesi Bassi (...), ha un'autorizzazione all'ingresso per un periodo indeterminato e ha la sua residenza principale da almeno un anno nei Paesi Bassi (...), sempre che non abbia perso la cittadinanza dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettere d) o f)».

10 L'articolo 15 di tale legge così dispone:

«1. Un maggiorenne perde la cittadinanza dei Paesi Bassi:

(...)

c) se possiede anche una cittadinanza straniera e durante la sua maggiore età per un periodo ininterrotto di dieci anni, essendo in possesso di entrambe le cittadinanze, ha avuto la sua residenza principale fuori dai Paesi Bassi e fuori dai territori a cui è applicabile il [Trattato UE] (...);

(...)

3. Il periodo di cui al primo paragrafo, lettera c), è considerato ininterrotto se l'interessato ha avuto la sua residenza principale nei Paesi Bassi (...) ovvero in uno dei territori a cui si applica il [Trattato UE] per un periodo inferiore a un anno.

4. Il periodo di cui al paragrafo 1, lettera c), è interrotto dal rilascio di una dichiarazione sul possesso della cittadinanza dei Paesi Bassi o di un documento di viaggio o di carta d'identità dei Paesi Bassi ai sensi del [Paspoortwet (legge sui passaporti)]. Dal giorno del rilascio inizia a decorrere un nuovo periodo di dieci anni».

11 L'articolo 16 della legge sulla cittadinanza così dispone:

«1. Un minore perde la cittadinanza dei Paesi Bassi:

(...)

d) se il padre o la madre perde la cittadinanza dei Paesi Bassi, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettere b), c) o d) (...);

(...)

2. La perdita della cittadinanza dei Paesi Bassi di cui al paragrafo 1 non ha effetto:

a) se e fintantoché uno dei genitori possiede la cittadinanza dei Paesi Bassi;

(...)

e) se il minore è nato nel paese di cui ha acquisito la cittadinanza e ivi ha la sua residenza principale al momento dell'acquisizione (...);

f) se il minore ha o ha avuto la sua residenza principale nel paese di cui ha acquisito la cittadinanza per un periodo ininterrotto di cinque anni (...);

(...)».

- 12 A norma dell'articolo IV del Rijkswet tot wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap (verkrijging verlening, en verlies van het Nederlanderschap) [legge recante modifica della legge sulla cittadinanza dei Paesi Bassi (acquisto, concessione e perdita della cittadinanza dei Paesi Bassi)], del 21 dicembre 2000, il periodo di dieci anni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della legge sulla cittadinanza comincia a decorrere non prima del 1° aprile 2003.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

- 13 La sig.ra Tjebbes è nata il 29 agosto 1984 a Vancouver (Canada) e possiede, dalla nascita, le cittadinanze dei Paesi Bassi e del Canada. Il 9 maggio 2003 le è stato rilasciato un passaporto dei Paesi Bassi. La validità di tale passaporto scadeva il 9 maggio 2008. Il 25 aprile 2014 la sig.ra Tjebbes ha presentato domanda di passaporto presso il consolato dei Paesi Bassi di Calgary (Canada).
- 14 La sig.ra Koopman è nata il 23 marzo 1967 a Hoorn (Paesi Bassi). Il 21 maggio 1985 si è stabilita in Svizzera e, il 7 aprile 1988, ha contratto matrimonio con il sig. P. Duboux, che era cittadino svizzero. Per effetto di tale matrimonio la sig.ra Koopman ha ottenuto anche la cittadinanza svizzera. Ella possedeva un passaporto dei Paesi Bassi rilasciato il 10 luglio 2000 e valido sino al 10 luglio 2005. L'8 settembre 2014 la sig.ra Koopman ha presentato domanda di passaporto presso l'ambasciata del Regno dei Paesi Bassi di Berna (Svizzera).
- 15 La sig.ra Saleh Abady è nata il 25 marzo 1960 a Teheran (Iran) e possiede la cittadinanza iraniana per nascita. Con regio decreto del 3 settembre 1999 ha ottenuto anche la cittadinanza dei Paesi Bassi. Il 6 ottobre 1999 le è stato rilasciato per l'ultima volta un passaporto dei Paesi Bassi, valido fino al 6 ottobre 2004. Il 3 dicembre 2002 la sua iscrizione all'anagrafe è stata sospesa a causa dell'emigrazione dell'interessata. Da quella data la sig.ra Saleh Abady ha avuto, a quanto pare, la propria residenza principale e continuativa in Iran. Il 29 ottobre 2014 ha presentato domanda di passaporto presso l'ambasciata del Regno dei Paesi Bassi in Teheran (Iran).
- 16 La sig.ra Duboux è nata il 13 aprile 1995 a Losanna (Svizzera). Ha acquisito la cittadinanza dei Paesi Bassi per nascita, a motivo della duplice cittadinanza della madre, la sig.ra Koopman, nonché la cittadinanza svizzera a motivo della cittadinanza svizzera di suo padre, il sig. P. Duboux. Alla sig.ra Duboux non è mai stato rilasciato un passaporto dei Paesi Bassi. Ella è tuttavia stata iscritta, in quanto minorenni, nel passaporto della madre, rilasciato il 10 luglio 2000 e valido sino al 10 luglio 2005. Il 13 aprile 2013 la sig.ra Duboux ha raggiunto la maggiore età. L'8 settembre 2014 ha presentato, allo stesso tempo della madre, domanda di passaporto presso l'ambasciata del Regno dei Paesi Bassi in Berna (Svizzera).

- 17 Con quattro decisioni adottate, rispettivamente, il 2 maggio e il 16 settembre 2014, il 20 gennaio e il 23 febbraio 2015, il ministro ha rifiutato di esaminare le domande di passaporto presentate dalle sig.re Tjebbes, Koopman, Saleh Abady e Duboux. Il ministro ha infatti constatato che esse avevano perso ipso iure la cittadinanza dei Paesi Bassi, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), o dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), della legge sulla cittadinanza.
- 18 Poiché il ministro ha respinto i reclami presentati avverso tali decisioni, le ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto ricorso – quattro ricorsi distinti – dinanzi al Rechtbank Den Haag (Tribunale dell'Aia, Paesi Bassi). Con sentenze adottate, rispettivamente, il 24 aprile, il 16 luglio e il 6 ottobre 2015, il Rechtbank Den Haag (tribunale dell'Aia) ha dichiarato infondati i ricorsi presentati dalle sig.re Tjebbes, Koopman e Saleh Abady. Con sentenza del 4 febbraio 2016 tale organo giurisdizionale ha, invece, dichiarato fondato il ricorso proposto dalla sig.ra Duboux e annullato la decisione del ministro adottata in merito al suo reclamo, pur disponendo il mantenimento degli effetti giuridici di tale decisione.
- 19 Le ricorrenti nel procedimento principale hanno separatamente proposto appello avverso tali sentenze dinanzi al Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi).
- 20 Tale organo giurisdizionale rileva di essere stato chiamato ad affrontare la questione se la perdita ipso iure della cittadinanza dei Paesi Bassi sia compatibile con il diritto dell'Unione e, in particolare, con gli articoli 20 e 21 TFUE, letti alla luce della sentenza del 2 marzo 2010, Rottmann (C-135/08, EU:C:2010:104). Esso ritiene, a tal riguardo, che tali articoli si applichino alla causa di cui al procedimento principale, anche se, in tale causa, la perdita dello status di cittadino dell'Unione risulta dalla perdita ipso iure della cittadinanza di uno Stato membro e non da una decisione individuale esplicita che ha per effetto di revocare la cittadinanza, come nel caso all'origine della citata sentenza.
- 21 Il Raad van State (Consiglio di Stato) si domanda se sia possibile esaminare la conformità al principio di proporzionalità, al quale fa riferimento la Corte al punto 55 della sentenza menzionata al punto precedente, di una normativa nazionale che prevede la perdita ipso iure della cittadinanza di uno Stato membro e, se del caso, in che modo tale esame debba essere effettuato. Sebbene l'esame della proporzionalità delle conseguenze della perdita della cittadinanza dei Paesi Bassi sulla situazione delle interessate, sotto il profilo del diritto dell'Unione, possa richiedere una valutazione caso per caso, tale organo giurisdizionale non esclude tuttavia che siffatto esame di proporzionalità possa essere compreso nel regime legale generale, ossia, nello specifico, nel regime della legge sulla cittadinanza, come sostenuto dal ministro.
- 22 Il Raad van State (Consiglio di Stato) ritiene, per quanto riguarda la situazione dei maggiorenni, che esistano argomenti convincenti a favore della conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della legge sulla cittadinanza al principio di proporzionalità e della sua compatibilità con gli articoli 20 e 21 TFUE. Tale giudice rileva, al riguardo, che detta disposizione prevede un periodo sostanziale di dieci anni di residenza all'estero prima che si possa perdere la cittadinanza dei Paesi Bassi, il quale consentirebbe di supporre che gli interessati non abbiano più alcun legame, o abbiano solo un legame molto debole, con il Regno dei Paesi Bassi e, dunque, con l'Unione europea. Inoltre, la cittadinanza dei Paesi Bassi potrebbe essere mantenuta in modo relativamente semplice, in quanto tale periodo di dieci anni si interrompe se l'interessato, nel frattempo, risiede ininterrottamente almeno un anno nei Paesi Bassi o nell'Unione o riceve una dichiarazione sul possesso della cittadinanza dei Paesi Bassi o un documento di viaggio o una carta d'identità dei Paesi Bassi ai sensi della legge sui passaporti. Peraltro, il giudice del rinvio rileva che chiunque soddisfi le condizioni prescritte per beneficiare di una «opzione», di cui all'articolo 6 della legge sulla cittadinanza, ha il diritto di acquisire mediante conferma la cittadinanza dei Paesi Bassi precedentemente posseduta.

- 23 Inoltre, secondo il parere interlocutorio espresso del Raad van State (Consiglio di Stato), il legislatore dei Paesi Bassi non ha agito arbitrariamente adottando l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della legge sulla cittadinanza e non ha quindi violato l'articolo 7 della Carta, relativo al rispetto della vita privata e familiare.
- 24 Tuttavia, secondo il Raad van State (Consiglio di Stato), nei limiti in cui non è escluso che l'esame della proporzionalità delle conseguenze della perdita della cittadinanza dei Paesi Bassi sulla situazione delle persone interessate richieda un esame caso per caso, non è certo che un regime legale generale, come quello previsto dalla legge sulla cittadinanza, sia conforme agli articoli 20 e 21 TFUE.
- 25 Per quanto riguarda la situazione dei minori, il giudice del rinvio rileva che l'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), della legge sulla cittadinanza riflette l'importanza che il legislatore nazionale ha attribuito all'unità della cittadinanza all'interno della famiglia. A tal riguardo, esso si domanda se sia proporzionato revocare a un minore lo status di cittadino dell'Unione, e i diritti ad esso correlati, unicamente al fine di preservare l'unità della cittadinanza all'interno della famiglia, e quale peso abbia al riguardo l'interesse superiore del minore di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della Carta. Esso rileva che il minore può ben poco per il mantenimento della propria cittadinanza dei Paesi Bassi e che le possibilità di interrompere il decorso di taluni termini o di ottenere, ad esempio, una dichiarazione sul possesso della cittadinanza dei Paesi Bassi non costituiscono motivi di eccezione per i minori. Pertanto, la conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), della legge sulla cittadinanza dei Paesi Bassi con il principio di proporzionalità non sarebbe chiaramente dimostrata.
- 26 È in tale contesto che il Raad van State (Consiglio di Stato) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 20 e 21 [TFUE], anche alla luce dell'articolo 7 della [Carta], debbano essere interpretati nel senso che, a causa della mancanza di un esame individuale rispetto al principio di proporzionalità riguardo alle conseguenze della perdita della cittadinanza per la situazione dell'interessato sotto il profilo del diritto dell'Unione, essi ostano a normative come quelle in esame nel procedimento principale, che stabiliscono:

- a) che un maggiorenne, che possiede anche la cittadinanza di un paese terzo, perde di diritto la cittadinanza del suo Stato membro, e pertanto la cittadinanza dell'Unione, poiché egli, per un periodo ininterrotto di dieci anni, ha avuto la sua residenza principale all'estero e al di fuori dell'Unione europea, mentre esistono possibilità di interrompere detto termine di dieci anni;
- b) che un minore, in determinate circostanze, perde di diritto la cittadinanza del suo Stato membro, e pertanto la cittadinanza dell'Unione, per effetto della perdita della cittadinanza del genitore, ai sensi di quanto indicato al (...) punto a».

Sulla questione pregiudiziale

- 27 Con la sua questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE, letti alla luce dell'articolo 7 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che prevede, a determinate condizioni, la perdita ipso iure della cittadinanza di tale Stato membro la quale comporta, nei confronti di persone che non possiedono anche la cittadinanza di un altro Stato membro, la perdita del loro status di cittadino dell'Unione e dei diritti ad esso correlati, senza che sia effettuato un esame individuale, in base al principio di proporzionalità, delle conseguenze di una siffatta perdita sulla situazione di tali persone sotto il profilo del diritto dell'Unione.

- 28 Si deve innanzitutto rilevare che, nei limiti in cui dalla decisione di rinvio non emerge che le ricorrenti nel procedimento principale abbiano esercitato il loro diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione, non occorre rispondere alla questione sollevata rispetto all'articolo 21 TFUE.
- 29 Ciò precisato, occorre constatare che la legge sulla cittadinanza dispone, all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), che un maggiorenne perde la cittadinanza dei Paesi Bassi se possiede anche una cittadinanza straniera e ha avuto la propria residenza principale per un periodo ininterrotto di dieci anni durante la sua maggiore età, e mentre era in possesso di entrambe le cittadinanze, al di fuori dei Paesi Bassi e dei territori a cui è applicabile il Trattato UE. Inoltre, l'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), di tale legge stabilisce che un minore perde, in linea di principio, la cittadinanza dei Paesi Bassi se il padre o la madre perde detta cittadinanza ai sensi, in particolare, dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della legge in parola.
- 30 A tal riguardo, occorre rammentare che la Corte ha già statuito che, se è vero che la determinazione dei modi di acquisto e di perdita della cittadinanza rientra, in conformità al diritto internazionale, nella competenza di ciascuno Stato membro, il fatto che una materia rientri nella competenza degli Stati membri non impedisce che, in situazioni ricadenti nell'ambito del diritto dell'Unione, le norme nazionali di cui trattasi debbano rispettare quest'ultimo (sentenza del 2 marzo 2010, Rottmann, C-135/08, EU:C:2010:104, punti 39 e 41 e giurisprudenza ivi citata).
- 31 Orbene, l'articolo 20 TFUE conferisce a chiunque possieda la cittadinanza di uno Stato membro lo status di cittadino dell'Unione, il quale è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri [sentenza dell'8 maggio 2018, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), C-82/16, EU:C:2018:308, punto 47 e giurisprudenza ivi citata].
- 32 Di conseguenza, la situazione di cittadini dell'Unione che, come le ricorrenti nel procedimento principale, possiedono la cittadinanza di un solo Stato membro e che, con la perdita di tale cittadinanza, si ritrovano senza lo status conferito dall'articolo 20 TFUE e i diritti a esso correlati ricade, per sua natura e per le conseguenze che produce, nella sfera del diritto dell'Unione. Pertanto, gli Stati membri devono, nell'esercizio della loro competenza in materia di cittadinanza, rispettare il diritto dell'Unione (sentenza del 2 marzo 2010, Rottmann, C-135/08, EU:C:2010:104, punti 42 e 45).
- 33 In tale contesto, la Corte ha già statuito che è legittimo che uno Stato membro voglia proteggere il particolare rapporto di solidarietà e di lealtà tra se stesso e i propri cittadini nonché la reciprocità di diritti e di doveri, che stanno alla base del vincolo di cittadinanza (sentenza del 2 marzo 2010, Rottmann, C-135/08, EU:C:2010:104, punto 51).
- 34 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che, con l'adozione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della legge sulla cittadinanza, il legislatore dei Paesi Bassi ha inteso introdurre un regime volto, segnatamente, a evitare gli effetti indesiderati del possesso, da parte di una stessa persona, di più cittadinanze. Il governo dei Paesi Bassi precisa, peraltro, nelle osservazioni presentate alla Corte, che uno degli obiettivi della legge sulla cittadinanza è impedire che ottengano o mantengano la cittadinanza dei Paesi Bassi persone che non abbiano o non abbiano più un legame con il Regno dei Paesi Bassi. L'obiettivo dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), di tale legge consisterebbe, dal canto suo, nel ripristinare l'unità della cittadinanza all'interno della famiglia.
- 35 Come indicato dall'avvocato generale ai paragrafi 53 e 55 delle sue conclusioni, nell'esercizio della propria competenza a definire i modi di acquisto e di perdita della cittadinanza, è legittimo per uno Stato membro considerare che la cittadinanza sia espressione di un legame effettivo tra se stesso e i propri cittadini e collegare, di conseguenza, all'assenza o alla cessazione di un siffatto legame effettivo la perdita della sua cittadinanza. È parimenti legittimo che uno Stato membro voglia tutelare l'unità della cittadinanza all'interno di una stessa famiglia.

- 36 A tal riguardo, si può considerare che un criterio come quello di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della legge sulla cittadinanza, basato sulla residenza abituale dei cittadini del Regno dei Paesi Bassi per un periodo ininterrotto di dieci anni al di fuori di tale Stato membro e dei territori a cui è applicabile il Trattato UE, rifletta l'assenza di tale legame effettivo. Analogamente, si può considerare che, come rilevato dal governo dei Paesi Bassi riguardo all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), di tale legge, l'assenza di legame effettivo tra i genitori di un minore e il Regno dei Paesi Bassi implichi, in linea di principio, l'assenza di tale legame tra detto minore e detto Stato membro.
- 37 La legittimità, in via di principio, della perdita della cittadinanza di uno Stato membro in siffatte situazioni è, inoltre, corroborata dalle disposizioni dell'articolo 6 e dell'articolo 7, paragrafi da 3 a 6, della convenzione sulla riduzione dei casi di apolidia, che prevedono, in situazioni simili, che un individuo possa perdere la cittadinanza di uno Stato contraente, purché non diventi apolide. Nel caso di specie, tale rischio di apolidia è escluso dalle disposizioni nazionali di cui al procedimento principale, dato che la loro applicazione è subordinata al possesso da parte dell'interessato, oltre che della cittadinanza dei Paesi Bassi, di quella di un altro Stato. Analogamente, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2, della convenzione sulla cittadinanza dispone che uno Stato membro possa prevedere la perdita della propria cittadinanza, segnatamente, nel caso di un maggiorenne, qualora manchi qualsiasi legame effettivo tra tale Stato e un cittadino che risieda abitualmente all'estero e, nel caso di un minore, per il figlio i cui genitori perdano la cittadinanza di detto Stato.
- 38 Tale legittimità è ulteriormente rafforzata dal fatto che, come rileva il giudice del rinvio, se la persona interessata chiede, entro il periodo di dieci anni di cui all'articolo 15, paragrafo 1 lettera c), della legge sulla cittadinanza, il rilascio di una dichiarazione sul possesso della cittadinanza dei Paesi Bassi, di un documento di viaggio o di una carta d'identità dei Paesi Bassi, ai sensi della legge sui passaporti, il legislatore dei Paesi Bassi considera che tale persona intende così mantenere un legame effettivo con il Regno dei Paesi Bassi, tant'è che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, della legge sulla cittadinanza, il rilascio di uno di tali documenti interrompe detto periodo ed esclude, pertanto, la perdita della cittadinanza dei Paesi Bassi.
- 39 In tali circostanze, il diritto dell'Unione non osta, in linea di principio, a che, in situazioni come quelle di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della legge sulla cittadinanza e all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), di tale legge, uno Stato membro preveda, per motivi d'interesse generale, la perdita della sua cittadinanza, quand'anche tale perdita comportasse, per l'interessato, quella del suo status di cittadino dell'Unione.
- 40 Tuttavia, le autorità nazionali competenti e gli organi giurisdizionali nazionali devono verificare se la perdita della cittadinanza dello Stato membro interessato, qualora comporti la perdita dello status di cittadino dell'Unione e dei diritti che ne discendono, rispetti il principio di proporzionalità per quanto riguarda le conseguenze che essa determina sulla situazione dell'interessato e, se del caso, dei suoi familiari, sotto il profilo del diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 2 marzo 2010, Rottmann, C-135/08, EU:C:2010:104, punti 55 e 56).
- 41 La perdita ipso iure della cittadinanza di uno Stato membro sarebbe incompatibile con il principio di proporzionalità se le norme nazionali pertinenti non consentissero, in nessun momento, un esame individuale delle conseguenze determinate da tale perdita, per gli interessati, sotto il profilo del diritto dell'Unione.
- 42 Ne consegue che, in una situazione, come quella di cui al procedimento principale, in cui la perdita della cittadinanza di uno Stato membro avviene ipso iure e comporta la perdita dello status di cittadino dell'Unione, le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali competenti devono poter esaminare, in via incidentale, le conseguenze di tale perdita di cittadinanza e, se del caso, far riacquistare ex tunc la cittadinanza all'interessato, in occasione della domanda, da parte di quest'ultimo, di un documento di viaggio o di qualsiasi altro documento che attesti la sua cittadinanza.

- 43 Peraltro, il giudice del rinvio rileva, in sostanza, che tanto il ministro quanto gli organi giurisdizionali competenti sono chiamati, in forza del diritto nazionale, a esaminare la possibilità di conservare la cittadinanza dei Paesi Bassi nell'ambito del procedimento relativo alle domande di rinnovo di passaporti, effettuando una valutazione completa alla luce del principio di proporzionalità sancito dal diritto dell'Unione.
- 44 Un tale esame richiede una valutazione della situazione individuale dell'interessato e della sua famiglia al fine di determinare se la perdita della cittadinanza dello Stato membro interessato, qualora comporti quella dello status di cittadino dell'Unione, abbia conseguenze che inciderebbero in modo sproporzionato, rispetto all'obiettivo perseguito dal legislatore nazionale, sullo sviluppo normale della sua vita familiare e professionale, sotto il profilo del diritto dell'Unione. Siffatte conseguenze non possono essere ipotetiche o eventuali.
- 45 Nell'ambito di tale esame di proporzionalità, le autorità nazionali competenti e, se del caso, gli organi giurisdizionali nazionali sono tenuti ad assicurarsi, in particolare, che una siffatta perdita di cittadinanza sia conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta di cui la Corte garantisce il rispetto e, più precisamente, al diritto al rispetto della vita familiare, quale sancito dall'articolo 7 della Carta, posto che detto articolo dev'essere letto in combinato disposto con l'obbligo di tener conto dell'interesse superiore del minore, riconosciuto dall'articolo 24, paragrafo 2, della Carta (sentenza del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez e a., C-133/15, EU:C:2017:354, punto 70).
- 46 Per quanto riguarda le circostanze relative alla situazione individuale dell'interessato, che possono essere rilevanti ai fini della valutazione che le autorità nazionali competenti e gli organi giurisdizionali nazionali devono effettuare nel caso di specie, si deve menzionare, in particolare, che, a seguito della perdita ipso iure della cittadinanza dei Paesi Bassi e dello status di cittadino dell'Unione, l'interessato sarebbe esposto a limitazioni nell'esercizio del suo diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che possono, se del caso, rendergli particolarmente difficile continuare a recarsi nei Paesi Bassi o in un altro Stato membro al fine di mantenere legami regolari e effettivi con i suoi familiari, di esercitarvi la sua attività professionale o di intraprendervi le iniziative necessarie per esercitarvi una siffatta attività. Sono altresì rilevanti, da un lato, il fatto che l'interessato non avrebbe potuto rinunciare alla cittadinanza di uno Stato terzo e, per questo, gli si applica l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della legge sulla cittadinanza e, dall'altro, il serio rischio di deterioramento sostanziale della sicurezza o della libertà di movimento al quale sarebbe esposta la persona interessata a motivo dell'impossibilità di beneficiare, sul territorio dello Stato terzo in cui tale persona risiede, della protezione consolare ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE.
- 47 Per quanto attiene ai minori, le autorità amministrative o giudiziarie competenti devono, inoltre, prendere in considerazione, nell'ambito del loro esame individuale, l'eventuale esistenza di circostanze da cui risulti che la perdita, per il minore interessato, della cittadinanza dei Paesi Bassi, che il legislatore nazionale collega alla perdita della cittadinanza dei Paesi Bassi di uno dei suoi genitori al fine di preservare l'unità nazionale all'interno della famiglia, non corrisponde, a motivo delle conseguenze che ha per tale minore sotto il profilo del diritto dell'Unione, all'interesse superiore del minore, quale sancito dall'articolo 24 della Carta.
- 48 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 20 TFUE, letto alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che prevede, a determinate condizioni, la perdita ipso iure della cittadinanza di tale Stato membro comportando, nel caso di persone che non sono in possesso anche della cittadinanza di un altro Stato membro, la perdita del loro status di cittadino dell'Unione e dei diritti ad esso correlati, a condizione che le autorità nazionali competenti, inclusi, se del caso, gli organi giurisdizionali nazionali, possano esaminare, in via incidentale, le conseguenze di tale perdita della cittadinanza e, eventualmente, far riacquistare ex tunc la cittadinanza agli interessati, in occasione della domanda, da parte dei medesimi, di un documento di viaggio o di qualsiasi altro documento

comprovante la loro cittadinanza. Nell'ambito di siffatto esame, tali autorità e organi giurisdizionali devono verificare se la perdita della cittadinanza dello Stato membro interessato, che comporta quella dello status di cittadino dell'Unione, rispetti il principio di proporzionalità con riferimento alle conseguenze che essa determina sulla situazione di ogni interessato e, se del caso, su quella dei suoi familiari, sotto il profilo del diritto dell'Unione.

- 49 Tenuto conto della risposta fornita alla questione sollevata, non è necessario pronunciarsi sulla richiesta del governo dei Paesi Bassi, presentata all'udienza, che la Corte limiti nel tempo gli effetti dell'emananda sentenza nel caso in cui essa dichiarasse l'incompatibilità della legislazione dei Paesi Bassi con l'articolo 20 TFUE.

Sulle spese

- 50 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L'articolo 20 TFUE, letto alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che prevede, a determinate condizioni, la perdita ipso iure della cittadinanza di tale Stato membro comportando, nel caso di persone che non sono in possesso anche della cittadinanza di un altro Stato membro, la perdita del loro status di cittadino dell'Unione europea e dei diritti ad esso correlati, a condizione che le autorità nazionali competenti, inclusi, se del caso, gli organi giurisdizionali nazionali, possano esaminare, in via incidentale, le conseguenze di tale perdita della cittadinanza e, eventualmente, far riacquistare ex tunc la cittadinanza agli interessati, in occasione della domanda, da parte dei medesimi, di un documento di viaggio o di qualsiasi altro documento comprovante la loro cittadinanza. Nell'ambito di siffatto esame, tali autorità e organi giurisdizionali devono verificare se la perdita della cittadinanza dello Stato membro interessato, che comporta quella dello status di cittadino dell'Unione, rispetti il principio di proporzionalità con riferimento alle conseguenze che essa determina sulla situazione di ogni interessato e, se del caso, dei suoi familiari, sotto il profilo del diritto dell'Unione.

Firme